

Deliberazione n. 9 del 08-03-2011

**OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE CONNESSI ALLA DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI "CHIVASSO 0". APPROVAZIONE.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente (PPGR 2006), al paragrafo 4.4, prevede che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto stesso abbiano diritto ad ottenere, da parte della società affidataria della costruzione e gestione, due tipi di compensazioni ambientali:

1. una compensazione una tantum al momento dell'investimento
2. una compensazione commisurata al volume dell'attività per tutta la durata dell'impianto

Il primo tipo di compensazione consiste in interventi di miglioramento della qualità ambientale del territorio e della vita dei cittadini residenti nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto. Tale compensazione deve essere pari al 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'impianto ed i Comuni rientranti nell'area di influenza devono coordinare gli interventi proposti in un piano unitario di azione ambientale da recepire in un accordo di programma sottoscritto da ATO-R, dalla Provincia di Torino, dalle Amministrazioni Comunali coinvolte dal soggetto affidatario dell'impianto e da eventuali altri soggetti coinvolti per competenze.

Il secondo tipo di compensazione è disciplinato dall'art. 16 della L.R. 24/02 il quale dispone che *"i soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani... corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi sottoposti nell'anno alle operazioni di smaltimento. .... La misura minima dei contributi... può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti..."*. Il PPGR indica che tale compensazione venga ripartita tra i Comuni compresi nell'area di influenza dell'impianto.

Il PPGR vigente prevede inoltre che tali indicazioni trovino specifica definizione da parte dell'ATO-R nell'atto di affidamento del servizio alla società realizzatrice dell'impianto e formalizzazione nell'accordo di programma sopraccitato.

- Con Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino prot. n. 430-14716 del 7 aprile 2009 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato *"Realizzazione di una discarica controllata Chivasso 0 per rifiuti non pericolosi con messa in sicurezza dell'area di discarica ex articolo 12 D.P.R. 915/82"* sita nel comune di Chivasso, località Fornace Slet. Tale atto prevede tra le prescrizioni che, sulla base di quanto previsto dal PPGR06, al paragrafo 4.4 e seguenti, in cui vengono previste misure di compensazione una-tantum (ulteriori rispetto alle compensazioni economiche ex L.R. 24/02 commisurate ai volumi dell'attività dell'impianto), dovranno essere definite le compensazioni ambientali a favore dei territori coinvolti, nell'ambito del Tavolo che dovrà essere coordinato da ATO-R.
- Con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 130-26649 del 30 giugno 2009 è stata rilasciata a SETA S.p.A. la Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una volumetria di mc. 531.600 lordi, nel comune di Chivasso, località Fornace Slet. Anche tale atto dispone che dovranno essere definite le compensazioni ambientali a favore dei territori coinvolti, nell'ambito del Tavolo che dovrà essere coordinato da ATO-R.
- Con Deliberazione n. 37 del 14 luglio 2009 ATO-R ha affidato a SETA S.p.A. la progettazione, costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Chivasso, località Fornace Slet, denominata

Chivasso 0, con messa in sicurezza dell'area di discarica ex art. 12 DPR. 915/82, e relativo servizio di smaltimento. Il Contratto di Servizio, sottoscritto in data 17/7/2009, prevede

- all'art. 12 *Compensazioni una tantum*, che:
  - “12.1. Ai sensi del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28-11-2006, (di seguito, anche PPGR2006), SETA S.p.A. si obbliga ad erogare alle comunità comprese nell'area di influenza dell'Impianto una compensazione una-tantum pari al 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'Impianto, che viene quantificata in 632.794,00 euro.
  - 12.2. L'importo complessivo della compensazione verrà erogato da SETA S.p.A. ai Comuni di Chivasso e di Montanaro (di seguito, anche i Beneficiari) sulla base delle modalità che verranno individuate in un apposito Accordo di Programma tra l'Associazione d'Ambito, la Provincia di Torino, SETA S.p.A. ed i Comuni stessi. L'Accordo di Programma dovrà prevedere le diverse tranches di erogazione della compensazione una-tantum, nonché l'obbligo di rilascio da parte dei Beneficiari delle eventuali connesse garanzie.
  - 12.3. Entro due mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al precedente comma ATO-R e SETA S.p.A. sottoscriveranno un'appendice integrativa che prenderà atto dei suoi contenuti.”
- all'art. 13 *Contributi commisurati al volume dell'attività*, che:
  - “13.1. SETA S.p.A. si impegna a corrispondere al Comune di Chivasso, in applicazione dell'articolo 16 commi 1 e 5 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, un contributo commisurato al volume dell'attività, per tutta la durata dell'Impianto, a far data dall'inizio del funzionamento del medesimo, pari a 5,16 euro/t.
  - 13.2. SETA S.p.A. si impegna, inoltre, a corrispondere al Comune di Chivasso, un aggio di 2,74 euro/t come concordato da SETA S.p.A. con il Comune stesso.
  - 13.3. Un'eventuale appendice integrativa successiva potrà dettagliare le modalità di erogazione dei contributi.
  - 13.4. Il contributo di cui al primo comma del presente articolo può essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi dell'articolo 16 comma 8 della L.R. 24/02 ed è corrisposto entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.”

- Nell'area di influenza del lotto 0 della discarica in oggetto, che è stabilita dal PPGR nel raggio di 2 chilometri dal baricentro dell'impianto, rientrano i Comuni di Chivasso e Montanaro.
- È stato pertanto avviato un tavolo tecnico-politico tra i soggetti coinvolti, ed i partecipanti al tavolo hanno dato mandato ad ATO-R di procedere alla predisposizione dell'Accordo di Programma previsto dal PPGR, che recepisca gli accordi presi.

Visto, pertanto, il testo dell'Accordo di Programma allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale - che disciplina lo svolgimento in collaborazione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di compensazione ambientale nei territori dei comuni sottoscrittori ed il coordinamento delle azioni al fine di determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento - e ritenuto di approvarlo.

Visto il vigente Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Visto il vigente Piano d'Ambito

Vista la L.R. 24/02

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Visto l'art. 26 comma 5 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, come modificato con propria deliberazione n. 5 del 16-3-2010.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego	X	
Trovato Francesco	X	
Sobrino Enzo		X
Ferrara Franco		X
Carrera Ernesto	X	
Magala Antonio	X	
Radonicich Andrea Bruno	X	
Vico Luigi	X	

Presenti n. 7

Assenti n. 2

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale connessi alla discarica controllata per rifiuti non pericolosi denominata "Chivasso 0", sita nel comune di Chivasso, località Fornace Slet, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato al Presidente del CDA di sottoscrivere l'Accordo di programma di cui al punto 1) apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.
- 3) Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ente.
- 4) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

In sostituzione del Segretario  
Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Dott.ssa Federica CANUTO  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA  
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile  
Dott. Riccardo CIVERA  
(f.to in originale)



**ACCORDO DI PROGRAMMA  
EX ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/00 N. 267 E S.M.I.  
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE  
AMBIENTALE CONNESSI ALLA DISCARICA CONTROLLATA PER  
RIFIUTI NON PERICOLOSI "CHIVASSO 0"**

TRA

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CHIVASSO

COMUNE DI MONTANARO

SETA S.P.A.

PREMESSE

- Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente (PPGR 2006), al paragrafo 4.4, prevede che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto stesso abbiano diritto ad ottenere, da parte della società affidataria della costruzione e gestione, due tipi di compensazioni ambientali:

1. una compensazione una tantum al momento dell'investimento
2. una compensazione commisurata al volume dell'attività per tutta la durata dell'impianto

Il primo tipo di compensazione consiste in interventi di miglioramento della qualità ambientale del territorio e della vita dei cittadini residenti nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto. Tale compensazione deve essere pari al 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'impianto ed i Comuni rientranti nell'area di influenza devono coordinare gli interventi proposti in un piano unitario di azione ambientale da recepire in un accordo di programma sottoscritto da ATO-R, dalla Provincia di Torino, dalle Amministrazioni Comunali coinvolte dal soggetto affidatario dell'impianto e da eventuali altri soggetti coinvolti per competenze.

Il secondo tipo di compensazione è disciplinato dall'art. 16 della L.R. 24/02 il quale dispone che *"i soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani...corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi sottoposti nell'anno alle operazioni di smaltimento. .... La misura minima dei contributi...può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti..."*. Il PPGR indica che tale compensazione venga ripartita tra i Comuni compresi nell'area di influenza dell'impianto.

Il PPGR vigente prevede inoltre che tali indicazioni trovino specifica definizione da parte dell'ATO-R nell'atto di affidamento del servizio alla società realizzatrice dell'impianto e formalizzazione nell'accordo di programma sopracitato.

- con Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino prot. n. 430-14716 del 7 aprile 2009 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato *"Realizzazione di una discarica controllata Chivasso 0 per rifiuti non pericolosi con messa in sicurezza dell'area di discarica ex articolo 12 D.P.R. 915/82"* sita nel comune di Chivasso, località Fornace Slet. Tale atto prevede tra le prescrizioni che, sulla base di quanto previsto dal PPGR06, al paragrafo 4.4 e seguenti, in cui vengono previste misure di compensazione una-tantum (ulteriori rispetto alle compensazioni economiche ex L.R. 24/02 commisurate ai volumi dell'attività dell'impianto), dovranno essere definite le compensazioni ambientali a favore dei territori coinvolti, nell'ambito del Tavolo che dovrà essere coordinato da ATOR.
- con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 130-26649 del 30 giugno 2009 è

## ALLEGATO A

stata rilasciata a SETA S.p.A. la Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una volumetria di mc. 531.600 lordi, nel comune di Chivasso, località Fornace Slet. Anche tale atto dispone che dovranno essere definite le compensazioni ambientali a favore dei territori coinvolti, nell'ambito del Tavolo che dovrà essere coordinato da ATO-R.

- con Deliberazione n. 37 del 14 luglio 2009 ATO-R ha affidato a SETA S.p.A. la progettazione, costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Chivasso, località Fornace Slet, denominata Chivasso 0, con messa in sicurezza dell'area di discarica ex art. 12 DPR. 915/82, e relativo servizio di smaltimento. Il Contratto di Servizio, sottoscritto in data 17/7/2009, prevede

- all'art. 12 *Compensazioni una tantum*, che:

*"12.1. Ai sensi del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28-11-2006, (di seguito, anche PPGR2006), SETA S.p.A. si obbliga ad erogare alle comunità comprese nell'area di influenza dell'Impianto una compensazione una-tantum pari al 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'Impianto, che viene quantificata in 632.794,00 euro.*

*12.2. L'importo complessivo della compensazione verrà erogato da SETA S.p.A. ai Comuni di Chivasso e di Montanaro (di seguito, anche i Beneficiari) sulla base delle modalità che verranno individuate in un apposito Accordo di Programma tra l'Associazione d'Ambito, la Provincia di Torino, SETA S.p.A. ed i Comuni stessi. L'Accordo di Programma dovrà prevedere le diverse tranches di erogazione della compensazione una-tantum, nonché l'obbligo di rilascio da parte dei Beneficiari delle eventuali connesse garanzie.*

*12.3. Entro due mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al precedente comma ATO-R e SETA S.p.A. sottoscriveranno un'appendice integrativa che prenderà atto dei suoi contenuti."*

- all'art. 13 *Contributi commisurati al volume dell'attività*, che:

*"13.1. SETA S.p.A. si impegna a corrispondere al Comune di Chivasso, in applicazione dell'articolo 16 commi 1 e 5 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, un contributo commisurato al volume dell'attività, per tutta la durata dell'Impianto, a far data dall'inizio del funzionamento del medesimo, pari a 5,16 euro/t.*

*13.2. SETA S.p.A. si impegna, inoltre, a corrispondere al Comune di Chivasso, un aggio di 2,74 euro/t come concordato da SETA S.p.A. con il Comune stesso.*

*13.3. Un'eventuale appendice integrativa successiva potrà dettagliare le modalità di erogazione dei contributi.*

*13.4. Il contributo di cui al primo comma del presente articolo può essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi dell'articolo 16 comma 8 della L.R. 24/02 ed è corrisposto entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre."*

## ALLEGATO A

- nell'area di influenza del lotto 0 della discarica in oggetto, che è stabilita dal PPGR nel raggio di 2 chilometri dal baricentro dell'impianto, rientrano i Comuni di Chivasso e Montanaro.
- è stato pertanto avviato un tavolo tecnico-politico tra i soggetti coinvolti, ed i partecipanti al tavolo hanno dato mandato ad ATO-R di procedere alla predisposizione dell'Accordo di Programma previsto dal PPGR, che recepisca gli accordi presi.

### §§§

Alla luce delle sopraesposte premesse, si rende necessario procedere alla formalizzazione di apposito accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e dell'art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di compensazione ambientale nei territori dei comuni sottoscrittori ed il coordinamento delle azioni al fine di determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**

#### **1) Obiettivi e contenuti dell'Accordo**

1.1 Promotore dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 è la Provincia di Torino.

1.2 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1362 e ss. del codice civile.

1.3 L'Accordo concerne la messa a disposizione dei comuni sottoscrittori dei contributi finanziari a carico di SETA spa per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale compresi nel Piano di Azione Ambientale (PSAA), allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Il costo totale di massima presunto per gli interventi dell'Allegato A è di € 1.411.794,00 di cui € 632.794,00 verranno coperti con fondi di compensazione ambientali.

Resta inteso che il PSAA è un piano di indirizzo di carattere generale: gli interventi in esso compresi verranno definiti con esattezza, anche sotto il profilo del costo di realizzazione, in sede di progettazione. Gli interventi pertanto potranno subire modificazioni, a condizione che siano rispettati i criteri generali del Piano Strategico di Azione Ambientale (e sue successive integrazioni o approfondimenti).

Rispetto ai suoi contenuti, costituiscono oggetto dell'Accordo di programma gli impegni di ciascuno dei soggetti che vi partecipano attraverso lo sviluppo della progettazione, il rilascio di tutte le autorizzazioni di competenza ed i finanziamenti e la realizzazione delle opere previste.

1.4 L'Accordo concerne, inoltre, l'erogazione del contributo commisurato al volume dell'attività, previsto dalla L.R. 24/02.

#### **2) Il Piano di Azione Ambientale (PSAA)**

## ALLEGATO A

2.1 I sottoscrittori si obbligano a collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e riconoscono reciprocamente i compiti e le attribuzioni individuati nel presente Accordo e nel Piano Strategico di Azione Ambientale (PSAA) allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, con riferimento a ciascuno degli interventi.

2.2 In particolare, nel PSAA, sono individuati:

- i Comuni beneficiari della compensazione;
- i soggetti che assumeranno le funzioni di stazione appaltante per gli interventi, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006;
- gli interventi da realizzarsi;
- i soggetti finanziatori;
- i costi complessivi stimati degli interventi;
- gli importi coperti dalle compensazioni.

### **3) Realizzazione degli interventi compresi nel Piano di Azione Ambientale (PSAA)**

3.1 La realizzazione degli interventi di cui al PSAA potrà essere effettuata direttamente dai Comuni oppure da altri Enti pubblici a cui il Comune beneficiario erogherà l'importo della compensazione ambientale ricevuta o avvalendosi di società in house, ovvero direttamente da SETA spa nel rispetto della normativa vigente, come indicato nel PSAA citato.

### **4) Apporti finanziari**

4.1 SETA spa si obbliga ad erogare una compensazione una-tantum, nella misura del 10% sull'importo dei lavori di realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Chivasso, località Fornace Slet denominata Chivasso 0, pari ad euro 632.794,00, così come risulta dal Piano Economico finanziario presentato da SETA spa in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale.

4.2 L'importo complessivo della compensazione verrà erogato da SETA spa pro quota ai Comuni di Chivasso e Montanaro, con la seguente modalità:

- la prima tranche, pari al 50% dell'importo complessivo, entro il 20 giugno 2011;
- la seconda tranche pari al 25% entro il 20 giugno 2012;
- la terza tranche pari al 25% entro il 20 giugno 2013;

4.3 A ciascun Comune per gli interventi indicati nel PSAA SETA spa erogherà le quote nell'ammontare riportato nella tabella seguente:

Comune	Ripartizione compensazione e una tantum	I tranche	II tranche	III tranche
Chivasso	<b>565.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>141.250,00</b>	<b>141.250,00</b>
Montanaro	<b>67.794,00</b>	<b>33.897,00</b>	<b>16.948,50</b>	<b>16.948,50</b>
<b>TOTALI</b>	<b>632.794,00</b>	<b>316.397,00</b>	<b>158.198,50</b>	<b>158.198,50</b>

## **5) Impegni e garanzie**

5.1. Ognuno dei beneficiari, si impegna a:

- fare quanto di propria competenza per realizzare gli interventi contenuti nel PSAA;
- iscrivere le somme trasferite da SETA spa nei rispettivi bilanci di previsione come trasferimenti vincolati per la realizzazione degli interventi di compensazione connessi alla realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Chivasso, località Fornace Slet, denominata Chivasso 0;
- inserire le opere contenute nel PSAA nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
- finanziare la quota restante degli interventi di cui al PSAA eventualmente non coperta dalle compensazioni;
- rendicontare semestralmente a SETA spa e, per conoscenza, al Collegio di Vigilanza, di cui al successivo art. 9, le spese sostenute in conto alle quote di contributo erogate;

5.2. Qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di realizzazione delle opere contenute nel PSAA, su richiesta di uno dei sottoscrittori del presente Accordo di programma, potrà essere attivata la procedura di modifica dell'Accordo stesso con le modalità di cui al successivo art. 11.

## **6) Varianti ed economie**

6.1 I Comuni, in fase di progettazione e di realizzazione dei singoli interventi, possono distribuire diversamente tra gli interventi previsti nel PSAA gli importi del contributo di compensazione a ciascuno di essi assegnato, senza che ciò comporti modifiche o integrazioni al presente Accordo.

6.2 I fondi eventualmente risparmiati nell'attuazione del presente Accordo potranno essere utilizzati per interventi che costituiscano completamento di quanto previsto o di altri interventi, a condizione che siano rispettati i criteri generali del Piano Strategico di Azione Ambientale e del vigente Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (paragrafo 4.4 – Misure di compensazione ambientale) nonchè la ripartizione determinata fra i diversi Comuni, apportando le necessarie modifiche o integrazioni all'Accordo stesso qualora si tratti di nuove opere non previste nel presente accordo.

6.3 Le eventuali somme non utilizzate, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 6.2, verranno restituite a SETA spa.

## **7) Contributo commisurato al volume dell'attività, previsto dalla L.R. 24/02**

7.1 Il contributo commisurato al volume dell'attività, previsto dall'art.16 della L.R. 24/02., e pari a complessivi 5,16 euro/t. viene destinato al Comune di Chivasso e versato da SETA spa entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.

7.2 L'importo potrà essere rivalutato annualmente secondo le modalità di cui all'art. 16 comma 8 L.R. 24/02.

## **8) Altri obblighi di SETA spa**

## ALLEGATO A

8.1 SETA S.p.A. si impegna, inoltre, a corrispondere al Comune di Chivasso, un aggio di 2,74 euro/t come concordato da SETA S.p.A. con il Comune stesso.

### **9) Vigilanza e poteri sostitutivi**

9.1 La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i., è attribuita al Collegio di Vigilanza, presieduto dal Direttore Tecnico di ATO-R, o suo delegato, e composto dai rappresentanti nominati da ciascuno dei sottoscrittori dell'Accordo.

9.2 Il Collegio è dotato di poteri sostitutivi a norma della stessa disposizione di legge.

9.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Esso si riunisce con cadenza almeno semestrale e la prima riunione è indetta entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo. I sottoscrittori si impegnano a sottoporre tempestivamente al Collegio ogni atto o documento ritenuto rilevante per i compiti di vigilanza, ed a conformarsi alle direttive da esso impartite per la corretta attuazione dell'Accordo.

### **10) Vincolatività dell'accordo**

10.1 I sottoscrittori si obbligano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

10.2 Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

### **11) Modifiche dell'Accordo**

11.1 Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

11.2 Non costituiscono modifiche dell'Accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto e che non ne limitino l'operatività

### **12) Durata**

12.1 Il presente accordo dura fino al collaudo finale di tutti gli interventi in esso previsti.

### **13) Controversie**

13.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i sottoscrittori in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 9.

13.2 Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 giorni, è facoltà di ciascuna delle parti adire la competente sede giurisdizionale.

### **14) Approvazione e pubblicazione dell'Accordo**

14.1 Il presente accordo è approvato, a norma dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante provvedimento del Presidente della Provincia di Torino, il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.

Torino, li.....

ALLEGATO A

Letto, confermato e sottoscritto

PER ATO-R CONSORZIO ASSOCIAZIONE D'AMBITO  
TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

.....

PER LA PROVINCIA DI TORINO

.....

PER IL COMUNE DI CHIVASSO

.....

PER IL COMUNE DI MONTANARO

.....

PER SETA SPA

.....

## ALLEGATO A

## ALLEGATO A

## PIANO STRATEGICO DI AZIONE AMBIENTALE (PSAA)

Comune di competenza	Stazione Appaltante	Intervento	Descrizione sommaria	Tempistiche di intervento	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO euro	IMPORTO COMPENSAZIONE euro
CHIVASSO	Comune di Chivasso	manutenzione strade	Manutenzione straordinaria strade comunali frazione Pogliani	2011	100.000,00	100.000,00
CHIVASSO	Comune di Chivasso	realizzazione piste ciclabili	Pista ciclabile in Corso Galileo Ferraris e in Viale Vigili del Fuoco-Argine	2011	794.000,00	135.500,00
CHIVASSO	/	Agevolazioni TIA	Ampliamento agevolazioni TIA Frazione Pogliani ed insediamenti sparsi limitrofi, nonché ampliamento agevolazioni economiche-sociali (attestazione ISEE) (proposta modificazione regolamentare inserita nell'allegato D) alla deliberazione G.C. n. 28 del 07/03/2011)	2011/2012/2013	450.000,00	329.500,00
<b>TOTALE</b>					<b>1.344.000,00</b>	<b>565.000,00</b>
MONTANARO	/	Abbattimento TIA	Abbattimento TIA frazione Pogliani – territorio di competenza Comune di Montanaro	annuale	67.794,00	67.794,00
<b>TOTALE</b>					<b>67.794,00</b>	<b>67.794,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>1.411.794,00</b>	<b>632.794,00</b>

